I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3096/74 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1974

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del centro comune di ricerca che prestano servizio in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/74 [2], in particolare l'articolo 94 di detto regime,

visto il regolamento n. 9/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Italia [3], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1618/74 [4],

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, modificare le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del centro comune di ricerca che prestano servizio in Italia;

considerando che le condizioni particolari esistenti nella sede di servizio in questione richiedono una modifica del regime di retribuzione applicabile a tali agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 9/63/Euratom è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è completato dalla seguente lettera c):

« c) un premio di 18 650 lire, al quale si aggiunge:

— per l'agente che non ha diritto agli assegni per persone a carico previsti dall'articolo 8, un importo corrispondente al 13,5 % del salario di base aumentato di 18 650 lire;

— per l'agente che ha diritto agli assegni per persone a carico previsti dall'articolo 8, l'importo corrispondente al 16 % del salario di base aumentato di 18 650 lire. »

2. È aggiunto un articolo 3 bis così formulato:

« *Articolo 3 bis*

L'agente di stabilimento assegnato ad un impiego di dattilografo, di stenodattilografo, di operatore telex, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale, può beneficiare di un'indennità forfettaria temporanea. L'importo di tale indennità e la sua durata sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 2 del 3. 1. 1974, pag. 1.
(3) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2989/63.
(4) GU n. L 174 del 28. 6. 1974, pag. 15.